

DELIBERAZIONE 29 LUGLIO 2025
369/2025/R/GAS

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA TARIFFARIA PER IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DEL GNL, PER L'ANNO 2026, DEL TERMINALE FSRU DI RAVENNA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1350^a riunione del 29 luglio 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, recante norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, recante misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima;
- il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (Regolamento TEN-E);
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (di seguito: Direttiva Seveso III);
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (di seguito: decreto-legge 50/22);
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 26 maggio 2023;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 9 agosto 2024;

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 660/2017/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: TIRG);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: TIWACC);
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/GAS e il relativo Allegato A (di seguito: RTTG 6PRT);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 163/2023/R/COM) e il relativo Allegato A (di seguito: TIROSS);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2023, 196/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 196/2023/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: RTRG 6PR GNL);
- la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2023, 288/2023/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 497/2023/R/COM) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 556/2023/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2024, 16/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 16/2024/R/GAS);
- il parere dell’Autorità 19 marzo 2024, 88/2024/I/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2024, 253/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 253/2024/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2024, 513/2024/R/COM (di seguito: deliberazione 513/2024/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2025, 130/2025/R/COM (di seguito: deliberazione 130/2025/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 27 maggio 2025, 215/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 215/2025/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 19 giugno 2025, 266/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 266/2025/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 1 luglio 2025, 293/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 293/2025/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 196/2023/R/GAS, l’Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del Gnl nel sesto periodo di regolazione (RTRG 6PR GNL), in vigore dall’1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2027; tali criteri, come modificati con la deliberazione 253/2024/R/GAS, prevedono tra l’altro l’allineamento del trattamento delle partite inflattive ai criteri ROSS, incluse le rideterminazioni *ex post* comuni a tutti i servizi infrastrutturali energetici soggetti ai criteri ROSS, in coerenza con le disposizioni di cui al TIROSS e di cui alla deliberazione 497/2023/R/COM;

- con riferimento ai nuovi terminali di rigassificazione, l'articolo 15, comma 2, della RTRG 6PR GNL prevede che, ai fini del riconoscimento tariffario dei costi di investimento sostenuti, i promotori siano tenuti a sottoporre alla valutazione dell'Autorità un'analisi costi-benefici dell'investimento; e che tale analisi, oltre a limitare il riconoscimento tariffario degli investimenti fino al livello dei benefici quantificabili e monetizzabili se inferiori ai costi, è funzionale alla fissazione, caso per caso, del livello di copertura dei ricavi attraverso il parametro α di cui al comma 18.2 della RTRG 6PR GNL (cfr. comma 18.3, lettera b));
- l'articolo 15 della RTRG 6PR GNL prevede inoltre che, ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento nei primi anni di effettiva erogazione del servizio di rigassificazione:
 - a) la quota di ricavo annuo a copertura dei costi operativi (comma 4):
 - i) sia proposta dalle imprese includendo un confronto con realtà simili o l'evidenza di procedure di minimizzazione degli oneri, e sottoposta a verifica dell'Autorità;
 - ii) sia rideterminata a consuntivo, ai fini della determinazione del fattore di copertura dei ricavi, pari al costo operativo riconosciuto, come stimato *ex ante* dalla società, più il 50% della differenza tra il costo operativo effettivo e tale costo riconosciuto;
 - b) la vita utile regolatoria del cespite impianti *offshore* galleggianti, di norma pari a 25 anni, possa essere ridotta nel caso in cui sia dimostrata la minore vita utile tramite un'apposita certificazione da parte di un soggetto terzo e indipendente; in ogni caso la vita utile del cespite non può essere inferiore a 20 anni (comma 5);
- ai sensi dell'articolo 29 della RTRG 6PR GNL, entro il 30 aprile di ogni anno le imprese di rigassificazione presentano all'Autorità le proposte tariffarie per l'anno $t+1$, trasmettendo altresì i ricavi di riferimento dell'anno t e i relativi corrispettivi *pro forma* rideterminati secondo quanto disposto al comma 2 del medesimo articolo 29 della RTRG 6PR GNL;
- contestualmente alla proposta tariffaria, le imprese di rigassificazione presentano, ai sensi dell'articolo 30 della RTRG 6PR GNL, informazioni sugli investimenti e le dismissioni programmate per i 4 anni successivi;
- con la deliberazione 253/2024/R/GAS è stata approvata la proposta tariffaria relativa all'anno 2025, primo anno di esercizio del terminale FSRU di Ravenna, presentata da FSRU Italia S.p.A., considerando nei costi operativi riconosciuti il 50% dei costi dei servizi marittimi, e prevedendo che:
 - a) ai fini della definizione dei costi operativi ammessi al riconoscimento tariffario del terminale FSRU di Ravenna, in sede di rideterminazione dei ricavi di riferimento per l'anno 2025 (ai sensi del comma 29.2 della RTRG 6PR GNL), si tenga conto sia delle evidenze circa le procedure di minimizzazione degli oneri sia di specifiche analisi comparative sui costi dei servizi marittimi;
 - b) sebbene l'obbligo regolatorio di presentare l'analisi costi-benefici, previsto dall'articolo 15 della RTRG 6PR GNL, si consideri assorbito dalle previsioni normative in materia di strategicità ed indifferibilità ed urgenza della nuova capacità di rigassificazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 50/22, considerato il significativo incremento della spesa per investimento, in parte

- riconducibile ad opere non originariamente previste, fosse opportuno procedere ad ulteriori approfondimenti sull'efficienza ed economicità degli investimenti;
- con la deliberazione 556/2023/R/COM, l'Autorità ha verificato l'attivazione del meccanismo di *trigger* per l'anno 2024 ai sensi del TIWACC, e ha aggiornato il WACC per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, determinando un WACC pari a 6,7% per il servizio di rigassificazione del Gnl, considerato transitoriamente ai fini della determinazione delle tariffe di rigassificazione del 2025;
 - con la deliberazione 513/2024/R/COM, l'Autorità ha approvato i criteri di aggiornamento del parametro *beta asset* e del tasso di remunerazione del capitale investito per il sub-periodo 2025-2027 per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, determinando, per il servizio di rigassificazione del Gnl, il WACC pari a 6,2%;
 - con la deliberazione 130/2025/R/COM, l'Autorità ha modificato i criteri di rivalutazione dei costi di capitale per tutti i servizi infrastrutturali dell'energia e del gas, adottando, a decorrere dalle rivalutazioni rilevanti per le tariffe dell'anno 2025, il tasso di variazione dell'Indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea relativo all'Italia (IPCA Italia), pubblicato da Eurostat, in luogo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat;
 - con la deliberazione 215/2025/R/GAS l'Autorità ha determinato, sulla base dei ricavi di riferimento proposti dalle imprese di trasporto gas, i corrispettivi per il servizio di trasporto relativi all'anno 2026, includendo provvisoriamente, nei livelli tariffari della società Snam Rete Gas S.p.A., gli incrementi patrimoniali relativi alle infrastrutture riconducibili al terminale FSRU di Ravenna in parte allocate al trasporto sulla base di considerazioni di natura tecnico-funzionale, rimandandone la valutazione in esito a specifici approfondimenti sulla ripartizione di tali investimenti tra l'attività di trasporto e quella di rigassificazione, da condurre nell'ambito del procedimento di approvazione delle tariffe di rigassificazione del Gnl per l'anno 2026;
 - con la deliberazione 293/2025/R/GAS, l'Autorità ha approvato le tariffe per il servizio di rigassificazione del Gnl per l'anno 2026, ai sensi della RTRG 6PR GNL, per i terminali di Panigaglia, Rovigo, FSRU di Livorno e FSRU di Piombino, rimandando l'approvazione della proposta tariffaria per il terminale FSRU di Ravenna all'esito di ulteriori approfondimenti;
 - con la deliberazione 660/2017/R/GAS l'Autorità ha definito criteri di conferimento della capacità di rigassificazione di GNL sulla base di meccanismi di mercato di cui al TIRG; il comma 5.4 del TIRG prevede in particolare che le imprese di rigassificazione conferiscano la capacità continuativa disponibile per periodi pari o superiori all'anno termico con procedure concorsuali trasparenti e non discriminatorie da tenersi entro il mese di luglio;
 - con la deliberazione 16/2024/R/GAS, l'Autorità ha approvato la procedura di primo conferimento della capacità continuativa di rigassificazione per il terminale di Ravenna, successivamente modificata con la deliberazione 266/2025/R/GAS; la procedura, tenutasi il 30 giugno 2025, si è conclusa senza conferimenti di capacità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la comunicazione del 10 luglio 2025 (prot. Autorità A/49634 di pari data), il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha richiesto, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 164/00, il parere dell’Autorità in relazione alla richiesta di aggiornamento della Rete Nazionale di gasdotti avanzata dalla società Snam Rete Gas S.p.A., riguardante le seguenti opere accessorie dell’*“Allacciamento FSRU Ravenna - Tratto Off-Shore”*:
 - a) nuova piattaforma funzionale all’ormeggio e al trasporto del gas naturale;
 - b) adeguamento piattaforma esistente di supporto logistico alle operazioni;
 - c) diga frangiflutti di protezione;
- l’*iter* di aggiornamento dell’ambito della Rete Nazionale di gasdotti per l’anno 2025 risulta tuttora in corso.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la comunicazione del 5 marzo 2025 (prot. Autorità A/15890 del 6 marzo 2025), la società GNL Italia S.p.A. ha informato l’Autorità dell’avvenuta fusione per incorporazione di GNL Italia S.p.A. in FSRU Italia S.r.l.; la società FSRU Italia S.r.l. è stata successivamente ridenominata Snam Energy Terminals S.r.l. (di seguito: SET S.r.l.);
- la società SET S.r.l., con la comunicazione del 30 aprile 2025 (prot. Autorità A/30330 del 2 maggio 2025), come integrata e modificata con le comunicazioni del 27 giugno 2025 (prot. Autorità A/46480 del 30 giugno 2025), del 2 luglio 2025 (prot. Autorità A/47717 del 3 luglio 2025) e del 10 luglio 2025 (prot. Autorità A/49751 dell’11 luglio 2025), in risposta alla comunicazione di risultanze istruttorie inviata il 5 giugno 2025 (prot. Autorità P/40028), ha presentato la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all’anno 2026 e di rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi all’anno 2025 per il terminale FSRU di Ravenna; e che, nell’ambito della proposta tariffaria e delle informazioni sugli investimenti e le dismissioni programmati, la società, in particolare:
 - a) si è avvalsa della facoltà, ai sensi del comma 15.5 della RTRG 6PR GNL, di ridurre la vita utile regolatoria del cespite *“Impianti offshore galleggianti”* da 25 a 20 anni, trasmettendo la certificazione di un soggetto terzo e indipendente che attesta una vita utile di 20 anni;
 - b) ha individuato quale data di inizio dell’operatività il 3 aprile 2025, data di arrivo della prima nave metaniera ai fini dell’attività di *commissioning*;
 - c) ha chiesto la possibilità di valutare l’applicazione di una differenziazione del corrispettivo Q_{CP} tra il periodo invernale e il periodo estivo, in considerazione del potenziale differente utilizzo del terminale nel corso dell’anno termico e del maggiore fabbisogno nel periodo invernale rispetto a quello estivo;
 - d) ha fornito alcune motivazioni circa l’aumento dei costi di investimento relativi alla struttura di ormeggio rispetto alle informazioni precedentemente fornite, anche in esito agli approfondimenti avviati ai sensi del punto 17 della

- deliberazione 253/2024/R/GAS (cfr. comunicazione della società del 30 settembre 2024, prot. Autorità A/68844 dell'1 ottobre 2024);
- e) ha presentato nuovi approfondimenti relativi agli investimenti per la realizzazione della diga foranea, ad integrazione dei precedenti approfondimenti presentati, da ultimo con la comunicazione del 12 maggio 2025 (prot. Autorità A/33248 del 13 maggio 2025), in esito agli approfondimenti avviati ai sensi del punto 17 della deliberazione 253/2024/R/GAS, finalizzati a dimostrare i requisiti di efficienza ed economicità degli investimenti relativi alla diga e la relativa utilità per il sistema;
 - f) ha enucleato dagli incrementi patrimoniali del terminale FSRU di Ravenna una rilevante quota dei costi di investimento afferente alle opere accessorie dell'“*Allacciamento FSRU Ravenna - Tratto Off-Shore*” oggetto dell'istanza di inclusione nell'ambito della Rete Nazionale di gasdotti, presentando, congiuntamente alla proposta tariffaria del servizio di rigassificazione, la proposta di rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi agli anni 2025 e 2026 della società Snam Rete Gas S.p.A., sulla base della riattribuzione al servizio di trasporto, nel cespite “Fabbricati”, dei costi delle infrastrutture enucleate dal servizio di rigassificazione del Gnl;
 - g) ha presentato, a supporto dell'allocazione dei costi dal servizio di rigassificazione di Gnl al servizio di trasporto gas, una relazione tecnica, redatta da una società terza, contenente i criteri di riattribuzione dei costi relativi alla diga foranea, alla piattaforma di ormeggio e all'acquisizione della piattaforma esistente dall'attività di rigassificazione a quella di trasporto, in quanto infrastrutture accessorie alla realizzazione di un nuovo punto di entrata alla rete di trasporto nazionale; ai sensi della relazione tecnica, l'attribuzione di tali infrastrutture al servizio di trasporto sarebbe avvalorata da un criterio incentrato sull'ambito di applicabilità della normativa relativa alla sicurezza in termini di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (c.d. Direttiva Seveso III), che escluderebbe tali infrastrutture da quelle funzionali al servizio di rigassificazione assoggettate agli obblighi di sicurezza; la relazione tecnica conclude che le strutture fisiche della diga foranea (in corso di realizzazione), dell'acquisizione della piattaforma esistente e della nuova piattaforma di ormeggio possano essere attribuite al 100% al servizio di trasporto, in quanto funzionali alla disponibilità di un nuovo punto di entrata alla rete di trasporto del sistema gas nazionale.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2026 e di rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi all'anno 2025 per il terminale FSRU di Ravenna presentata dalla società SET S.r.l., inclusiva della proposta di riallocazione dei costi dall'attività di rigassificazione a quella di trasporto gas in coerenza con la richiesta di aggiornamento dell'ambito della Rete Nazionale di gasdotti avanzata da Snam Rete Gas S.p.A. al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, fatta salva la conclusione positiva dell'*iter* di aggiornamento dell'ambito della Rete Nazionale di gasdotti;

- sia necessario prevedere che, con riferimento alla proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione del terminale FSRU di Ravenna:
 - a) ai fini della determinazione in via definitiva dei ricavi di riferimento 2025 ai sensi del comma 29.4 della RTRG 6PR GNL, la definizione dei costi operativi effettivi rilevanti per l'applicazione del meccanismo di *sharing* delle maggiori o minori efficienze di cui al comma 15.4, lettera c), della RTRG 6PR GNL, sia subordinata alla presentazione da parte della società di evidenze circa le procedure di minimizzazione degli oneri e di specifiche analisi comparative sui costi dei servizi marittimi;
 - b) in relazione al coefficiente Q_{CP} , sia approvato per l'anno 2026 un unico coefficiente annuale, in coerenza con quanto previsto all'articolo 23 della RTRG 6PR GNL, e tenuto conto della possibilità di gestire eventuali scostamenti prevista al comma 9.3 della RTRG 6PR GNL;
- con riferimento agli investimenti per la realizzazione della diga foranea e della struttura di ormeggio, permangano alcuni aspetti meritevoli di attenzione, sia in relazione all'analisi costi benefici della diga trasmessa dalla società, come già rappresentato da ultimo nella comunicazione di risultanze istruttorie del 5 giugno 2025 e in precedenti comunicazioni (in particolare, 14 marzo 2025, prot. P/17899, e del 15 aprile 2025, prot. P/26651), sia in relazione alle valutazioni della società rispetto al fatto che una configurazione senza la diga *“avrebbe consentito di disporre di una capacità di rigassificazione inferiore di circa il 30% e avrebbe comportato un importante impatto di costo almeno pari, se non addirittura superiore, a quello realizzativo della diga stessa”*, nonché in relazione agli incrementi del costo di investimento delle suddette opere;
- sia opportuno concludere gli approfondimenti avviati con la deliberazione 215/2025/R/GAS in merito all'attribuzione dei costi tra le attività di trasporto e rigassificazione, prevedendo che gli investimenti oggetto di riattribuzione all'attività di trasporto siano riconosciuti tra i costi per il servizio di trasporto gas, fermi restando l'esito positivo dell'*iter* di aggiornamento dell'ambito della Rete Nazionale di gasdotti, e la coerenza con la regolazione tariffaria vigente di cui alla RTTG 6PRT; in particolare, gli esiti delle valutazioni di cui al precedente punto saranno rilevanti ai fini del riconoscimento tariffario degli investimenti relativi al nuovo punto di entrata, inclusivo delle opere accessorie, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5 della RTTG 6PRT, in particolare l'efficienza e l'economicità degli investimenti (comma 5.1) e l'obbligo di presentazione nel prossimo Piano decennale di sviluppo ai sensi del decreto legislativo 93/11 (comma 5.2);
- sia opportuno posticipare il termine previsto al comma 5.4 del TIRG per lo svolgimento delle aste annuali, al fine di garantire tempistiche congrue tra l'approvazione della proposta tariffaria 2026 del terminale FSRU di Ravenna e il termine per la formulazione delle proposte di conferimento;
- sia fatta salva la possibilità per SET S.r.l. di eseguire nuovamente, e comunque prima delle aste di cui al precedente punto, la procedura di primo conferimento come approvata dall'Autorità

DELIBERA

1. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 29 della RTRG 6PR GNL, relativa all'anno 2026, presentata dalla società Snam Energy Terminals S.r.l. per il terminale FSRU di Ravenna, inclusiva della proposta di riallocazione dei costi dall'attività di rigassificazione a quella di trasporto gas, come riportata nella Tabella allegata al presente provvedimento, secondo le precisazioni di cui in premessa;
2. di acquisire la proposta di rideterminazione dei ricavi di riferimento e dei corrispettivi *pro forma* di cui all'articolo 29, comma 2, della RTRG 6PR GNL, relativa all'anno 2025, presentata dalla società Snam Energy Terminals S.r.l. per il terminale FSRU di Ravenna, ferma restando la successiva determinazione in via definitiva in coerenza con le previsioni di cui al comma 29.4 della RTRG 6PR GNL;
3. di prevedere che, in sede di presentazione dei costi operativi effettivi ammessi al riconoscimento tariffario del terminale FSRU di Ravenna relativi all'anno 2025, rilevanti per l'applicazione del meccanismo di *sharing* delle maggiori o minori efficienze di cui al comma 15.4, lettera c), della RTRG 6PR GNL per la rideterminazione dei ricavi di riferimento 2025, la società Snam Energy Terminals S.r.l. sia tenuta a presentare evidenze circa le procedure di minimizzazione degli oneri e specifiche analisi comparative sui costi dei servizi marittimi;
4. di posticipare al 15 settembre 2025 il termine di cui al comma 5.4 del TIRG per lo svolgimento delle procedure di conferimento della capacità continuativa disponibile presso il terminale FSRU di Ravenna da svolgersi nel corrente anno;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini